

## AIUTI DI STATO

C 23/96 (ex NN 181/95)

Italia

(96/C 368/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, destinata agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, riguardante gli aiuti che le Autorità sarde hanno concesso agli armatori sardi**

Con la lettera sottomenzionata, la Commissione ha informato il governo italiano della decisione di avviare la procedura.

«Sulla base di informazioni contenute in una denuncia, l'attenzione della Commissione è stata attirata sul regime regionale di aiuti all'armamento istituito dalla legge regionale n. 20 del 15 maggio 1951, modificata dalle leggi regionali n. 15 del 19 luglio 1954 e n. 11 del 4 giugno 1988. Questo regime, benché istituito prima dell'entrata in vigore del trattato CE è stato sostanzialmente modificato da disposizioni posteriori a quest'ultimo. In mancanza di notifica da parte delle autorità italiane di queste modifiche, la Commissione considera questo regime come un aiuto non notificato.

Conformemente alle procedure di cui all'articolo 93 paragrafo 3 del trattato CE, le autorità italiane sono state invitate, con lettere del 10 settembre e 23 novembre 1993, a fornire informazioni sul suddetto sistema di aiuti. Alcune informazioni furono trasmesse con lettera del 20 dicembre 1993. Nel corso di una riunione bilaterale a Roma il 18 gennaio 1994, i servizi della Commissione furono informati che il caso non era di competenza del ministero dei Trasporti e della Navigazione ma di quello del ministero dell'Industria al quale l'affare sarebbe stato trasmesso. Con lettera del 7 marzo 1995, i servizi della Commissione hanno ricordato alle autorità italiane l'impegno preso dalle stesse di trasmettere il fascicolo alle autorità nazionali competenti e hanno sollecitato una risposta. Nonostante due lettere di richiamo del 2 agosto 1994 e del 31 luglio 1995, nessuna risposta è giunta alla Commissione.

Risulta dalla legislazione regionale in causa che finanziamenti possono essere accordati esclusivamente alle imprese di navigazione e altre imprese ausiliarie aventi la sede sociale e il domicilio fiscale e che utilizzano i porti della regione sarda come centro della propria attività armatoriale. Inoltre, la concessione di finanziamento è legata all'obbligo fatto agli armatori di reclutare prevalentemente personale di bordo sardo.

Il regime regionale di aiuti all'investimento prevede la concessione di finanziamenti sotto forma di prestiti concessi a tasso ridotto del 4,50 % in caso di costruzione,

trasformazione, riparazione di navi e del 3,50 % in caso di acquisto. Gli anticipi finanziari non possono superare il 20 % se si tratta di costruzione, trasformazione, modifica e riparazione e il 60 % in tutti gli altri casi (cioè, l'acquisto). La differenza tra gli interessi finanziari generati da questo prestito e quelli che otterrebbe un armatore concorrente nelle stesse condizioni (17-22 %) equivale ad una sovvenzione versata alla società di navigazione.

Questi prestiti sono restituiti in 12 annualità a partire soltanto dal terzo anno successivo all'entrata in esercizio della nave. Deriva dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane che il Credito Industriale Sardo, dal 1951, ha esaminato e ha accettato 54 domande di finanziamento per un importo globale di circa 17,3 miliardi di ITL (8,6 Mio di ECU) e che un buon numero di domande sarebbero in corso di istruzione per un importo globale di circa 134 miliardi di ITL (66,5 Mio di ECU), cioè otto volte la somma assegnata tra il 1951 e il 1993.

In alternativa alle anticipazioni sotto forma di prestiti concessi a tasso ridotto, la legge regionale prevede la possibilità di concedere alle imprese di navigazione aventi titolo, che intendono procedere all'acquisto di una nave mediante operazioni di locazione finanziaria, un contributo in conto canoni, pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento, e quelle calcolate al tasso del 5 %. Il tasso di riferimento è quello vigente per il credito navale al momento della concessione del contributo. Le autorità italiane non hanno fornito spiegazioni sul significato esatto del contributo previsto e la Commissione si trova di conseguenza nell'impossibilità di prendere una decisione sulla compatibilità di queste misure con il trattato.

Ai sensi dell'articolo 92 paragrafo 1 del trattato CE, ogni aiuto accordato dagli Stati o tramite risorse statali sotto qualunque forma che distorca o che minacci di distorcere la concorrenza favorendo alcune imprese o alcune produzioni, nel caso in cui influisca sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato comune. Le informazioni fornite alla Commissione mettono in evidenza che circa il 96 % delle merci in provenienza dalla Comunità è trasportato verso la Sardegna via mare e che circa il 94 % delle merci di provenienza sarda giungono

in Europa via mare. Inoltre, il 65 % di tutto il traffico turistico tra la Comunità europea e la Sardegna (passeggeri con veicoli) è gestito dalle società di navigazione presenti sul mercato.

I servizi della Commissione considerano che il governo italiano non ha trasmesso le informazioni richieste a varie riprese al fine di permettere una valutazione di questo regime regionale con le norme del trattato CE. Inoltre, questo sistema di aiuti all'investimento non risponde alle condizioni per beneficiare della deroga prevista all'articolo 92 paragrafo 2 del trattato CE: non si tratta di aiuti a carattere sociale concessi ai consumatori individuali, né di aiuti destinati a rimediare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi straordinari. Allo stesso modo, su base delle informazioni trasmesse, questi aiuti non sembrano soddisfare le condizioni dell'articolo 92 paragrafo 3 del trattato nel caso in cui non siano destinate a favorire lo sviluppo economico di regioni nelle quali il tenore di vita è anormalmente basso, o nelle quali vi sia una grave sottoccupazione né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Per quanto riguarda l'articolo 92, paragrafo 3 lettera c) che tratta degli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, è espressamente necessario che questi aiuti non debbano mai alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune. Nella fattispecie, rivestendo gli scambi tra il continente italiano, la Sardegna e la Corsica un carattere comunitario, ogni aiuto accordato ad una società che opera sul mercato in questione può essere considerato dalla Commissione come tale da distorcere o minacciare di distorcere la concorrenza.

Inoltre, la Commissione constata che questa legislazione mantiene in vigore disposizioni discriminatorie basate sulla nazionalità in violazione agli articoli 6, 48, paragrafo 2, e 52 del trattato CE, riguardanti la libertà di stabilimento, poiché l'aiuto in questione è condizionato dall'obbligo fatto alle imprese di navigazione di avere la loro sede sociale e il domicilio fiscale in Sardegna, di registrare le navi in Sardegna e impiegare a bordo delle navi dei marinai sardi.

Tenuto conto di tutto ciò, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 93 paragrafo 2 del trattato CE al fine di ottenere più ampie informazioni dalle autorità italiane competenti oltre che dagli altri Stati membri e dalle parti interessate.

La Commissione desidera attirare la Sua attenzione sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 156 del 22 giugno 1995, pag. 5, che riguarda gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 3 del trattato CE, precisando che ogni aiuto accordato illegalmente, cioè prima di una decisione finale della Commissione, conformemente alla procedura dell'articolo 93 paragrafo 2 del trattato CE, può essere oggetto di una domanda di recupero nei confronti dei beneficiari.

Il rimborso dell'aiuto, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legge italiana, in particolare quelle che riguardano l'interesse sugli arretrati degli impegni di Stato, comprenderebbe gli interessi a decorrere dalla data in cui l'aiuto illegale è stato accordato. Ciò è necessario al fine di ricostituire lo status quo togliendo tutti i vantaggi finanziari ricevuti illegalmente dalla data in cui l'aiuto è stato pagato.

La Commissione informa anche il Suo governo che il testo della decisione di apertura della procedura, ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 2 del trattato CE, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al fine di sollecitare i commenti degli altri Stati membri e delle parti interessate.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e le altre parti interessate a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo italiano.*